

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF

"bonus tariffa sociale"

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2013 il giorno...28 del mese di OTTOBRE .. in AVELLINO

tra

• Il Comune di Castel Baronia , rappresentato dal Sindaco ing .Famiglietti di seguito denominato comune di Castel Baronia,

e

il CAF COLDIRETTI S.R.L., p.iva...04443481009.....iscrizione all'albo n°...00029 con sede in ...AVELLINO... alla via IANNACCHINI.. n° 11, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio...IMPRESA VERDE AVELLINO SRL IN LIQUIDAZIONE con esso convenzionata, nella persona del Liquidatore Dott.Prisco Lucio Sorbo

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
 - che il d.lgs 31 marzo 1998 n ° 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata

- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;



- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agencia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite nell'allegato B).

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro
al Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di ...Castel baronia...rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il compenso pattuito e' pari a zero

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal al.....

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune

per il CAF *Te. No*

Data

Avellino ,li 28/10/2013



C.A.F. COLDIRETTI s.r.l.

C.F.: 04443481009 - iscr. Albo n° 00029
Via XXIV Maggio, 43 - Roma - Tel. 06 4682348
UFFICIO DECENTRATO DI AVELLINO
Via Iannacchini, 11 - AVELLINO
Tel. 0825 36905 - Fax 0825 32014

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 L. 448/98), DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' (ART. 66 L. 448/98) E DI ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

TRA

il Comune di Castel Baronia rappresentato da Sindaco Ing. Famiglietti , di seguito denominato anche Comune Castel Baronia

E

il Caf Coldiretti S.r.l. p.iva 0443481009, iscrizione all'albo n °0029, con sede in Avellino alla Via Iannacchini 11, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio Impresa Verde Avellino srl in liquidazione con esso convenzionata, nella persona del Liquidatore dott. Prisco Lucio Sorbo.

PREMESSO

- che gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni prevedono la concessione di un "assegno per il nucleo familiare" e di un "assegno di maternità" da richiedere al Comune di residenza secondo le modalità previste dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337;
- che il Comune di Castel baronia...può deliberare la concessione di prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata della relativa attestazione ISEE;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ciascun Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni utili, al fine della concessione dei benefici richiesti, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 ovvero tramite dichiarazione unica sostitutiva avente validità annuale;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 130/2000 la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs. 241/97 come modificato dal D.Lgs. 490/98, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata o alla sede INPS competente per territorio;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 130/2000 i Comuni, i centri di assistenza fiscale, l'Inps e le Amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
- che ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 130/2000 l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro 10 giorni dal rilascio dell'attestazione della presentazione, come previsto dal DPCM 18 maggio 2001, le informazioni contenute nella dichiarazione ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS il quale calcola e rende disponibili agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e ai componenti del

12

nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al citato decreto;

- che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 e n. 155 del 6 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati;

CONSIDERATO

- che in base all'art. 3 comma 2 del DPCM del 18 maggio 2001 i Comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della stessa anche in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
- che in data 26 novembre 2001 è stata stipulata apposita convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Caf Coldiretti S.r.l. Tale accordo è finalizzato alla realizzazione da parte di quest'ultimo e dietro corrispettivo, di appropriato servizio di ricezione delle dichiarazioni uniche sostitutive e trasmissione in telematica, entro 10 giorni dei dati in esse contenuti, di rilascio delle relative attestazioni di avvenuta presentazione e di rilascio delle relative certificazioni agli interessati riportanti la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE secondo la procedura prevista dall'allegato "A" al DPCM 18 maggio 2001;
- che i Centri di Assistenza Fiscale, ferma restando la loro piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, possono avvalersi per lo svolgimento della loro attività di Società di servizi, di cui all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, con questi convenzionate;
- che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISE/ISEE, intende affidare a terzi alcune attività connesse alla presentazione di tali domande;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il Comune affida alla Società lo svolgimento delle attività, meglio specificate nel successivo articolo 2, collegate alla presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, per la concessione delle prestazioni previste dagli articoli 65 e 66 della L. 448/98 e delle altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

La Società si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) sportello informativo sull'ISE;
- b) assistenza nella predisposizione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- c) assistenza nella predisposizione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune.

In particolare, la Società effettuerà in relazione al punto a):

- accoglienza dei cittadini, consegna di tutta la modulistica necessaria, attività di informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, invio all'INPS per via telematica della stessa e consegna al cittadino della certificazione riportante la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

in relazione al punto b)

- accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le indicazioni necessarie;
- assistenza nella predisposizione del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- *determinazione del diritto e della misura dell'assegno di maternità e/o del nucleo;*
- consegna al Comune (*secondo modalità da concordare*) dell'elenco dei richiedenti gli assegni per consentire la concessione o il diniego degli stessi;
- *eventuale trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;*
- archiviazione dei dati a disposizione del Comune per ...2....mesi;

In relazione al punto c)

- accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- assistenza nella predisposizione del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
- verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- *determinazione del diritto alla prestazione sociale agevolata;*
- consegna al Comune (*secondo modalità da concordare*) delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
- archiviazione dei dati a disposizione del Comune, per...due..... mesi;

Inoltre la Società si impegna a comunicare al Comune gli indirizzi, i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici dove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa e puntuale informazione delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e delle sedi della Società operative a tal fine, aggiornandole in base alle comunicazioni ricevute in merito;
- b) fornire alla Società l'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle istanze per la concessione delle prestazioni sociali agevolate;
- c) adottare i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego delle prestazioni agevolate ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti;
- d) ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato la prestazione agevolata.

ART. 3

RESPONSABILITA'

La Società garantisce tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, la Società svolge le funzioni di cui alla presente convenzione tramite le strutture territoriali della società di servizi Impresa Verde Avellino srl in liquidazione :

ART. 5

VERIFICA ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli delle attività svolte dalla Società. A tale scopo deve essere garantito l'accesso alle informazioni necessarie all'espletamento di tali verifiche.

ART. 6
TRATTAMENTO DATI

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ART. 7
COMPENSI

Per le attività previste dal presente accordo, il compenso pattuito e' pari a zero.

ART. 8
DURATA

Il presente accordo ha durata di...1... anno/i a decorrere dalla sottoscrizione da parte del presente atto e potrà essere prorogato, previa adozione di apposito atto deliberativo del Comune.

Qualora normative o atti regolamentari nazionali o regionali determinassero diverse modalità di convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per le attività oggetto del presente accordo, si fa riserva di addivenire alla rinegoziazione delle condizioni del presente accordo.


ART. 9
GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

La Società non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento dei servizi oggetto del presente accordo, pena la risoluzione immediata dello stesso.

ART. 10
CONTROVERSIE

Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza la Società dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

Per il Comune

Per il CAF


Data 28/10/2013



C.A.F. COLDIRETTI s.r.l.
C.F.: 04443481009 - Iscr. Albo n° 00029
Via XXIV Maggio, 43 - Roma - Tel. 06 4582348
UFFICIO DELEGATO DI AVELLINO
V. S. ANTONIO, 11 - AVELLINO
Tel. 0825 36905 - Fax 0825 32014

CONVENZIONE

tra

Il Comune di Castel Baronia provincia di Avellino rappresentato dal Sig. Ing. Carmine Famiglietti, in forza dell'art. 107 del Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000 e del decreto di nomina sindacale n. del _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, cod. fiscale 81200850644 P.IVA 00281000646 ;

e

Ente di Patronato e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, in seguito definito EPACA, con sede in Roma, alla Via XXIV Maggio 43, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dr. Paolo Rovellotti,

premesso

- che è interesse comune delle parti contraenti favorire la crescita, il reciproco scambio di informazioni e conoscenze in materia di diritti e protezione sociale, al fine di promuovere la legislazione ed i servizi sociali a favore dei cittadini e lavoratori in genere, secondo un'ottica di sviluppo delle politiche del Welfare,
- che in funzione delle modifiche apportate al titolo V° della Costituzione, inerenti l'attribuzione di più ampie funzioni amministrative valorizzanti i livelli locali ed il dialogo diretto tra istituzioni e cittadini anche nell'ambito delle politiche sociali, sia fondamentale la collaborazione tra l'Istituzione comunale ed i soggetti del Terzo Settore, di cui EPACA è soggetto attivo, al fine di meglio cogliere le esigenze sociali dei cittadini e le possibili risposte,
- che è inoltre interesse comune delle parti valorizzare nel tessuto sociale locale quanto previsto nel libro bianco sul Welfare, convinti della centralità di ruolo rivestito dalla famiglia, attraverso le sinergie scaturenti da un impegno diretto dell'istituzione pubblica locale ed un servizio di pubblica utilità svolto dal Patronato a favore delle famiglie, lavoratori, cittadini in genere,
- che il Patronato EPACA promosso dalla Confederazione Nazionale Coldiretti svolge istituzionalmente la sua attività di assistenza per la tutela dei diritti previdenziali, assistenziali, infortunistici e sociali in genere,
- che EPACA è un Ente di Patronato e Assistenza riconosciuto dallo Stato, soggetto alla vigilanza della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni della L. 30.03.2001, n.152,
- che EPACA tutela gratuitamente i cittadini per il conseguimento:
 1. dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza,
 2. delle prestazioni inerenti la tutela infortunistica,



IL SINDACO
(Ing. Famiglietti Carmine)

3. *delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,*

- *che inoltre rientrano tra i compiti dell'EPACA:*

1. *facilitare lo sviluppo dei rapporti e l'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con gli istituti pubblici e privati,*
2. *offrire assistenza per il conseguimento di benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi,*
3. *esplicare ogni altro incarico che sia attribuito nell'ambito della previdenza sociale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da organizzazioni statali, comunitarie, da disposizioni di legge e regolamenti,*

premesso altresì

che il Comune di Castel Baronia si prefigge statutariamente di:


- *garantire i diritti della comunità curandone gli interessi e promuovendo lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona ed alla solidarietà dei cittadini,*
- *garantire ai cittadini il diritto alla salute, l'accesso alle prestazioni sociali ed assistenziali, la tutela della maternità e della prima infanzia, la prevenzione degli infortuni,*
- *programmare e realizzare per i cittadini un efficiente servizio di assistenza ed informazione sociale, con particolare riferimento ai lavoratori, agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi, agli stranieri ed ai soggetti emarginati,*

ritenuto

che è interesse dell'EPACA e del Comune di Castel Baronia collaborare per una più efficace tutela del cittadino, attivando ogni possibile strumento di collaborazione affinché le esigenze dei residenti nel Comune di Castel Baronia possano essere soddisfatte.

Convengono e stipulano quanto segue

- Art.1 Il Comune di Castel Baronia riconosce EPACA come Patronato di riferimento e si impegna a divulgare e pubblicizzare le attività ed i servizi svolti da EPACA nei confronti dei cittadini, tramite lo strumento della Carta Servizi del Comune, ed ogni altro mezzo di informazione, ponendo inoltre a disposizione un idoneo locale per lo svolgimento dell'attività di assistenza.*
- Art.2 Il locale sarà dotato, a cura del Comune, delle idonee attrezzature di supporto (sedie, scrivania, armadio, materiale di cancelleria e consumo, accesso alla rete internet) con apertura al pubblico quindicinale nell'orario da concordare.*
- Art.3 EPACA si impegna a svolgere gratuitamente nei confronti dei cittadini così come previsto dalle norme che regolano l'attività di Patronato, garantendo il rispetto delle norme previste dal DLGS del 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione e trattamento dei dati personali, le pratiche relative al conseguimento di prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie nonché di prestazioni di carattere socio assistenziale e di tutela*



infortunistica, a titolo esemplificativo: pratiche pensionistiche, verifica posizioni contributive, riscatti e ricongiunzioni, assegno al nucleo familiare, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, contributi lavoratori parasubordinati, contributi volontari, riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela medico-legale, prestazioni sociali agevolate, ecc..

Art.4 Per svolgere l'attività di cui al punto 3, EPACA si avvarrà di proprio personale competente e qualificato sollevando così totalmente il comune di Castel Baronia da qualsiasi incombenza in merito.

Art.5 Il Comune di Castel Baronia e EPACA sono impegnati, nel rispetto della Legge n. 152/2001, a rendere disponibile gratuitamente l'attività di patrocinio nei confronti di tutti i cittadini che usufruiranno dei servizi della presente convenzione.

Art.6 La presente convenzione ha durata sperimentale di un anno a decorrere dall'apertura dell'ufficio di cui all'art.2, al termine del quale verrà effettuata una verifica del rapporto costi/benefici e quantità/qualità dell'intervento attuato. Dal secondo anno in poi la convenzione, se confermata, avrà durata annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza.

Art.7 Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di adeguare la presente convenzione all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 10 comma 1 lett. b della L. 152/2001 per quanto attiene le attività di sostegno, informazione, servizio ed assistenza tecnica svolte senza scopo di lucro a favore di pubbliche amministrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.


L'anno 2013 , addì

del mese di

COMUNE DI CASTEL BARONIA

IL SINDACO

(Ing. Carmine Farnigletti)



PATRONATO EPACA